LETTERA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA DA RILASCIARE AL BENEFICIARIO

Premesso cne:
- La Società(UTENTE) con sede legale in C.F.
Capacità valido per l'Anno Termico 20/20;
- La Società (UTENTE) al fine di ottemperare alle Condizioni di Servizio, ha sottoscritto in data
xx/xx/xxxx l'Inter-User Agreement (Contratto);
- OLT Offshore LNG Toscana SpA in qualità di Gestore del Terminale di Rigassificazione OLT
richiede per il suddetto periodo una garanzia bancaria a prima richiesta al fine di garantire
l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 6.2 del Contratto.
Tutto ciò premesso,
1) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO) con sede in
e con domicilio eletto ai fini del presente atto in
, si impegna irrevocabilmente a pagare immediatamente ad
OLT Offshore LNG Toscana SpA, dietro semplice richiesta scritta e senza necessità alcuna di
prova o motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna previa comunicazione,
intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti della Società
(UTENTE), l'importo di Euro due milioni (Euro 2.000.000/00).
2) La garanzia potrà essere escussa anche più volte, fino all'esaurimento dell'ammontare massimo
di cui al punto precedente.
3) La sottoscritta(ISTITUTO BANCARIO), dichiara che alla
presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 1955 e 1957 cod.civ., delle
quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.
4) La presente garanzia garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Società
(UTENTE) nel periodo di validità del Contratto, sia a titolo di
corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, ed avrà validità dalla data di emissione,
estinguendosi allo scadere del quarto mese successivo alla scadenza del Contratto.
5) Per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della
presente garanzia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Carta intestata dell'istituto bancario emittente

Garanzia Bancaria Inter User Agreement

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod.civ. si approvano specificatamente i punti: 1) pagamento a semplice richiesta e rinuncia ad opporre eccezioni, 2) modalità di escussione, 3) rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957 cod.civ., 4) validità della garanzia, 5) Foro Competente.

Data e luogo

TIMBRO E FIRMA